

Edizione di sabato 27 ottobre 2018

AGEVOLAZIONI

Estensione della cedolare secca con molte incognite

di **Sandro Cerato**

RISCOSSIONE

Decreto fiscale: stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

Fusione per incorporazione e ACE

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

CONTABILITÀ

Necessaria l'attestazione per fruire del bonus pubblicità

di **Viviana Grippo**

IMPOSTE SUL REDDITO

Beni relativi all'impresa

di **EVOLUTION**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

AGEVOLAZIONI

Estensione della cedolare secca con molte incognite

di **Sandro Cerato**

Il **disegno di Legge di Bilancio 2019**, reso noto in questi giorni, contiene importanti **novità in materia di cedolare secca ai fini Irpef**, estendendo tale opportunità anche alle **locazioni di immobili non abitativi**.

Prima di analizzare il contenuto delle proposte di modifica normativa è bene ricordare, a grandi linee, che il regime della **cedolare secca**, nell'attuale formulazione:

- è **sostitutivo dell'Irpef** dovuta sul reddito fondiario derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo;
- richiede che il locatore sia una **persona fisica** che stipula il contratto al di fuori dell'esercizio d'impresa o arte e professione;
- prevede che l'immobile oggetto di locazione sia ad **uso abitativo** (con la precisazione, secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate nella [circolare AdE 26/E/2011](#), che il locatario non può essere un soggetto esercente attività commerciale anche laddove l'immobile non sia utilizzato ai fini d'impresa);
- richiede l'esercizio di un'opzione da parte del locatore, con conseguente applicazione di un'**imposta sostitutiva del 21%** (ovvero del 10% in presenza di **locazioni a canone concordato**).

L'obiettivo del **disegno di Legge di Bilancio 2019**, come già preannunciato nei mesi scorsi, è quello di ampliare la possibilità di optare per la cedolare secca anche in relazione a **contratti non aventi ad oggetto immobili abitativi**.

Tuttavia, il testo in bozza contiene non pochi aspetti **critici** e necessita senza dubbio di alcune migliorie.

In primo luogo, la disposizione prevede che il **contratto sia stipulato nell'anno 2019**, mentre parrebbe più corretto che tale opportunità riguardasse più in generale i contratti di locazioni sottoscritti **a partire dal 2019**, altrimenti si tratterebbe di una norma a **carattere temporaneo** (ossia limitata ai contratti stipulati nel 2019), mentre l'obiettivo è quello di introdurre una disposizione a regime.

In ogni caso, **si esclude la possibilità di esercitare l'opzione** per *"i contratti stipulati nell'anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile"*. Si tratta, evidentemente, di una cautela normativa tesa ad evitare che si proceda alla **risoluzione** di contratti in essere, con contestuale sottoscrizione di

altro contratto tra le stesse parti ed avente ad oggetto lo stesso bene con effetto dal 2019.

Il secondo aspetto critico, più sostanziale, **riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della norma**, poiché si prevede che abbiano ad **“oggetto unità immobiliari destinate all'attività commerciale per la vendita o la rivendita di prodotti, e relative pertinenze locate congiuntamente”**.

Leggendo testualmente la norma, quindi, l'opzione per la cedolare secca non si applicherebbe a **tutti gli immobili non abitativi**, ma limitatamente a quelli destinati ad attività commerciale di vendita o rivendita di prodotti.

Pertanto, resterebbero escluse tutte quelle locazioni di immobili ad uso ufficio (**categoria A/10**), nonché quelle aventi ad oggetto **fabbricati destinati ad attività industriali o artigianali** (capannoni, laboratori, ecc.).

Si auspica che nel corso dell'**iter di approvazione della legge definitiva** si provveda a definire in maniera più ampia l'**ambito oggettivo**, ricomprendendo in maniera più semplice anche gli **immobili** (con locatore persona fisica) **diversi da quelli abitativi** (per i quali l'opzione resta ovviamente valida).

Resta confermata l'**aliquota di imposta sostitutiva del 21%**, nonché l'applicazione limitata alle locazioni che producono **reddito fondiario** (sono quindi escluse quelle poste in essere dalle **imprese** e quelle che danno origine a redditi diversi).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

Scopri le sedi in programmazione >

RISCOSSIONE

Decreto fiscale: stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

di **Lucia Recchioni**

Con riferimento alle novità introdotte con il **D.L. 119/2018** (c.d. “**Decreto fiscale**”) molti dubbi si concentrano sul previsto **stralcio dei debiti fino a 1.000 euro** affidati agli agenti della riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2010**.

A quale **importo** è necessario far riferimento per valutare il raggiungimento del limite massimo di **1.000 euro**? come si **coordina** questa disposizione con le norme in materia di **rottamazione** e cosa fare se qualche mini-cartella è compresa nella c.d. “**rottamazione-bis**”? Ed infine, quali sono i **debiti** che potranno essere **annullati**?

L'[articolo 4 D.L. 119/2018](#) prevede l'automatico annullamento dei debiti “**di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**”.

A rilevare sono quindi i **carichi** affidati all'Agente della riscossione, più comunemente noti come “**partite di ruolo**”.

Pertanto, al fine di fornire qualche esempio, possiamo ritenere che:

- una **cartella di pagamento**, di importo **superiore ad euro 1.000** ma relativa a **due partite di ruolo** di importo inferiore alla suddetta soglia sarà oggetto di **integrale annullamento**; parimenti, una cartella relativa a **due partite di ruolo** di cui soltanto una è di importo inferiore al limite previsto, sarà oggetto di **parziale annullamento**;
- i debiti di **ammontare superiore** alla richiamata soglia ma **parzialmente saldati**, il cui **residuo importo** sia pari a 1.000 euro al 24.10.2018 (comprensivo di interessi e sanzioni) sono comunque **oggetto di annullamento**;
- un debito risultante da una **singola partita di ruolo** di importo complessivo superiore ad **euro 1.000** ma relativo a diversi tributi di importo inferiore al suddetto limite **non** sarà oggetto di **annullamento**: è infatti **irrilevante la composizione del debito**.

Come anticipato, dubbi potrebbero tuttavia sorgere con riferimento al **rapporto** tra lo **stralcio** previsto e la c.d. “**rottamazione bis**”.

Un debito potenzialmente **annullabile** potrebbe infatti essere stato già compreso nella **domanda di rottamazione-bis**: in questo caso conviene non pagare la rata dovuta? **Versare la rata** significherebbe pagare, sebbene in parte, anche un debito di imminente cancellazione?

Ebbene, a tal proposito il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione ([articolo 4, comma 2, D.L. 119/2018](#)) prevedendo che:

- le **somme versate anteriormente** alla data di entrata in vigore del decreto (**24.10.2018**) restano **definitivamente acquisite**;
- le **somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto** sono **imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti** eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a **debiti scaduti** o in scadenza e, in assenza di questi ultimi, sono **rimborsate**.

Pertanto il **contribuente** potrà provvedere al pagamento del dovuto alle **regolari scadenze**, potendo comunque beneficiare del previsto **annullamento**.

Da ultimo si rende necessario ricordare che la disposizione in esame è applicabile a **tutti i debiti affidati agli agenti della riscossione** dal 01.01.2000 al 31.12.2010, **eccezion** fatta per i seguenti:

- somme dovute a titolo di **recupero degli aiuti di Stato** ai sensi dell'[articolo 16 Regolamento UE 2015/1589](#),
- crediti derivanti da **pronunce di condanna della Corte dei Conti**,
- **multe, ammende e sanzioni** pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**,
- le **risorse proprie tradizionali** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (*"prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero"*),
- **l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Fusione per incorporazione e ACE

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

Come noto, con l'[articolo 10 D.M. 14.03.2012](#) sono state individuate alcune operazioni, effettuate prevalentemente tra società appartenenti al medesimo gruppo societario, al verificarsi delle quali opera in modo automatico un **meccanismo di neutralizzazione** della base di calcolo dell'**agevolazione ACE**, con l'obiettivo di *"evitare che a fronte di una sola immissione di denaro possa essere **moltiplicata la base di calcolo dell'ACE** mediante una reiterazione di atti di apporto a catena all'interno delle società del gruppo"*.

A decorrere dal **periodo d'imposta 2018** (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), per effetto di quanto previsto dall'[articolo 10 D.M. 03.08.2017](#) – in sostituzione della previgente normativa – l'ambito di applicazione della **disciplina anti-abuso** è stato **ampliato** sino a ricomprendere **tutti i soggetti appartenenti al medesimo gruppo societario**, a prescindere dalla circostanza che si tratti di soggetti che beneficiano – oppure no – dell'agevolazione, finendo così per essere oggetto di sterilizzazione, a mero titolo **esemplificativo**, anche le operazioni poste in essere con le **società del gruppo non residenti** o con le **persone fisiche controllanti**.

Tra le diverse operazioni in grado di determinare potenziali indebite duplicazioni del beneficio, l'[articolo 10, comma 2, D.M. 14.03.2012](#) – poi trasfuso, salvo alcune modificazioni, nel corrispondente [articolo 10, comma 2, D.M. 03.08.2017](#) – contempla i **"conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, a favore di soggetti del gruppo, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento"**, con la precisazione che tale sterilizzazione della base di computo dell'ACE **"prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio"**. Detto in altri termini, a seguito del **conferimento in denaro** eseguito a beneficio di un soggetto rientrante nel medesimo gruppo (in linea "verticale" o anche "orizzontale"), il **soggetto conferitario** ha diritto di ricomprendere nella propria base di calcolo dell'agevolazione ACE l'incremento di capitale investito, mentre per il **soggetto conferente** subisce un'automatica sterilizzazione della propria base di calcolo dell'agevolazione.

Il **soggetto conferente** è, quindi, tenuto ad apportare una rettifica in diminuzione della propria "base agevolata", salvo il caso in cui non sia in grado di dimostrare – mediante la presentazione di un'**istanza di interpello "probatorio"**, o anche solo segnalando tale circostanza nella dichiarazione dei redditi – che il conferimento eseguito non ha determinato un'**indebita duplicazione** del beneficio ACE all'interno del medesimo gruppo. A titolo esemplificativo, l'onere della prova potrebbe essere assolto dimostrando che la base di calcolo dell'ACE del soggetto conferente è costituita esclusivamente da **utili accantonati a riserva**, così da

escludere che le somme conferite siano state in precedenza ottenute mediante **finanziamenti** e/o **conferimenti** da parte di altre entità del gruppo societario (Cfr. [circolare AdE 21/E/2015](#)).

Come precisato dalla relazione illustrativa al **D.M. 14.03.2012**, tale sterilizzazione della base di calcolo dell'agevolazione ACE ha carattere "**permanente**", in quanto "**prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio**" e, quindi, non viene riassorbita nemmeno "*laddove il controllo venga meno*", come nel caso in cui il soggetto conferente alieni a terzi la partecipazione detenuta nella conferitaria.

Sembrerebbe doversi ritenere che il predetto **meccanismo di sterilizzazione** continui a operare anche nel caso in cui, nei periodi d'imposta successivi al **conferimento** in denaro, il soggetto conferitario venga **fuso per incorporazione nel conferente**; ciò, non solo valorizzando quanto previsto dall'ultimo periodo dell'[articolo 10, comma 2, D.M. 14.03.2012](#) [trasfuso, con identica formulazione, nell'ultimo periodo dell'[articolo 10, comma 2, D.M. 03.08.2017](#)], secondo cui "**La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio**", ma anche avendo riguardo al **principio dell'automatico subentro** del soggetto *avente causa* dall'operazione straordinaria (conferente/incorporante) in tutte le posizioni giuridiche soggettive prima di pertinenza del soggetto *dante causa* (conferitario/incorporato), ivi comprese quelle connesse al **beneficio ACE**.

Sulla questione si rinviene un unico precedente di prassi dell'Agenzia delle Entrate ([risoluzione AdE 147/E/2002](#)), avente per oggetto gli effetti conseguenti a un'analoga **operazione straordinaria** ai fini della disciplina "DIT", con il quale era stato prudenzialmente sancito il cd. "**principio di conservazione**" della base di calcolo dell'agevolazione, così da "*evitare che a seguito di operazioni di fusione si determinino ingiustificati annullamenti della stessa, cioè non collegati a reali decrementi di capitale investito*". Secondo la succitata tesi interpretativa, il soggetto **incorporante subentrerebbe all'incorporato** nella propria base di calcolo dell'agevolazione ACE, da computare, tuttavia, al netto dei conferimenti in precedenza eseguiti dall'incorporante stesso; per contro, in capo all'**incorporante** non opererebbe più la sterilizzazione della propria base di calcolo dell'agevolazione ACE per i conferimenti eseguiti a beneficio del medesimo soggetto incorporato. Seguendo tali indicazioni, il risultato raggiunto, sotto l'aspetto "quantitativo", sarebbe il medesimo di quello che emergerebbe dalla valorizzazione del carattere permanente della citata causa di sterilizzazione e dal principio dell'**automatico subentro nelle posizioni giuridiche soggettive** prima facenti capo al soggetto *dante causa* dall'operazione, così come di seguito rappresentato:

	Incorporante Conferente	Incorporata Conferitaria	Incorporante post-fusione (I)	Incorporante post-fusione (II)
Base ACE potenzialmente agevolabile	1.000	200	1.200	1.000
Sterilizzazione per i conferimenti infragruppo	- 200	-	- 200	-
Base ACE agevolabile	800	200	1.000	1.000

Seguendo tali indicazioni, tuttavia, il risultato raggiunto, sotto l'aspetto "qualitativo", paleserebbe una **differenza sostanziale** tra le due tesi interpretative, in quanto:

- valorizzando il **carattere permanente** della citata causa di sterilizzazione e il **principio dell'automatico subentro nelle posizioni giuridiche soggettive** prima facenti capo al soggetto *dante causa* dall'operazione, l'**incorporante continuerebbe a vantare il diritto di disapplicare la disciplina anti-abuso specifica**, qualora sia in grado di dimostrare – mediante la presentazione di un'istanza di interpello "probatorio" o anche solo segnalando tale circostanza nella dichiarazione dei redditi – che, nel caso di specie, **non è riscontrabile alcuna indebita duplicazione** del beneficio ACE all'interno del medesimo gruppo di imprese;
- ove si condividessero, invece, le indicazioni contenute nella [risoluzione AdE 147/E/2002](#), l'incorporante evidenzerebbe un incremento del capitale investito già al "netto" dei conferimenti in denaro prima eseguiti a beneficio del soggetto incorporato, cosicché **non vanterebbe più alcun diritto di richiedere la disapplicazione della menzionata disciplina anti-abuso specifica**.

Al fine di garantire piena efficacia al cd. "**principio di conservazione**" della base di calcolo dell'agevolazione, sembrerebbe, quindi, opportuno che l'Amministrazione finanziaria rivedesse il proprio risalente orientamento, valorizzando al meglio il **principio dell'automatico subentro** del soggetto *avente causa* dalla fusione nelle posizioni giuridiche soggettive prima facenti capo al soggetto *dante causa*.

Seminario di specializzazione

LE START UP INNOVATIVE

Scopri le sedi in programmazione >

CONTABILITÀ

Necessaria l'attestazione per fruire del bonus pubblicità

di Viviana Grippo

Come noto con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del **D.P.C.M. 90/2018** sono state definite le **disposizioni attuative** per la richiesta del **credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali** effettuati sulla **stampa** (giornali quotidiani e periodici, anche *on line*, locali e nazionali) e sulle **emittenti radio-televisive** a diffusione locale, introdotto dall'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#).

Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria con il **provvedimento del 31.07.2018** ha approvato il **modello** da presentare esclusivamente in via **telematica dal 22 settembre al 22 ottobre 2018** (termine appena spirato) per fruire dell'agevolazione, relativamente ai costi già sostenuti nel 2017 (dichiarazione) e per **prenotare il beneficio**, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel **2018** (comunicazione).

Il contributo sotto forma di credito di imposta è pari al **90% degli investimenti pubblicitari incrementali** rispetto all'anno precedente per le **microimprese**, le **PMI** e le **start up innovative** ovvero al **75% per le altre imprese**, i **lavoratori autonomi** e gli **enti non commerciali**.

Sono agevolati:

- gli **acquisti di spazi pubblicitari** e **inserzioni** commerciali su **giornali quotidiani e periodici**, nazionali e locali,
- gli **acquisti di spazi pubblicitari** nella programmazione di **emittenti televisive e radiofoniche locali**, analogiche o digitali.

I **giornali** e/o le **emittenti** presso cui si effettua la pubblicità devono essere editate da imprese titolari di **testata giornalistica** iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione dotate del direttore responsabile.

L'utilizzo sarà consentito esclusivamente in **compensazione** e mai a rimborso, e il **modello F24** andrà presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate **Entratel** o **Fisconline**.

Non è previsto che vengano inviate all'ente verificatore **copia delle fatture** attestanti il sostenimento delle spese, tuttavia l'effettività del sostenimento delle stesse, in relazione alla sola dichiarazione e non anche per la comunicazione di prenotazione delle risorse, deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il **visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la

revisione legale dei conti.

Possono rilasciare il visto di conformità:

- il **dottore commercialista**,
- l'**esperto contabile**;
- il **consulente del lavoro**;
- il **responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese**;

iscritti nell'apposito registro tenuto dalla DRE.

L'attestazione può essere rilasciata anche dal commercialista consulente della beneficiaria iscritto nel **Registro dei revisori legali dei conti**.

Per l'**attestazione** non è prevista una **forma** né una **modulistica**; essa in ogni caso deve attestare esclusivamente l'**effettivo sostenimento delle spese** per pubblicità e che le spese rientrino tra quelle **ammissibili**.

In merito alle tempistiche si precisa che l'**attestazione non deve essere inviata** ad alcun ente ma prodotta e conservata per essere **esibita** in caso di **controllo/richiesta** degli organi preposti.

Il **richiedente**, infatti, è tenuto a **conservare**, per i controlli successivi, e ad esibire su richiesta dell'Amministrazione tutta la documentazione a sostegno della domanda, ovvero, oltre all'attestazione, anche:

- **copia delle fatture**,
- eventuale **copia dei contratti pubblicitari**.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE SUL REDDITO

Beni relativi all'impresa

di **EVOLUTION**



All'interno del Tuir l'articolo 65 si occupa di disporre quelli che sono i criteri da utilizzare al fine di individuare i beni da considerare "relativi all'impresa". In particolare, detto articolo, distingue tali beni a seconda che si tratti di imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, oppure società di fatto.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza in che modo è possibile individuare i beni appartenenti al patrimonio dell'impresa.

In primo luogo, per le imprese commerciali individuali, l'[articolo 65, comma 1, del Tuir](#) considera **relativi all'impresa**:

- i **beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa** (lettera a), [comma 1, articolo 85 del Tuir](#);
- le **materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri benimobili** acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (lettera b), [comma 1, articolo 85 del Tuir](#);
- i **beni strumentali** all'esercizio di impresa;
- i **crediti** acquisiti nell'esercizio di impresa;
- i beni appartenenti all'imprenditore ed annotati;
- **nell'inventario** ([articolo 2217 cod. civ.](#)), nel caso di soggetti in contabilità ordinaria;
- nel **registro dei beni ammortizzabili**, nel caso di soggetti in contabilità semplificata.

Per detti beni, esclusi quelli appartenenti all'imprenditore, opera una **presunzione "assoluta"**.

Oltre ai beni sopra elencati risultano essere considerati relativi all'impresa per **scelta dell'imprenditore** quei beni contenuti nell'inventario come relativi all'impresa, ossia:

- i **beni immobili** di cui all'[articolo 43, comma 2, del Tuir](#);
- gli **altri beni**, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dell'imprenditore.

È, dunque, prevista una norma che consente, con l'iscrizione nell'inventario di cui all'[articolo 2217 del cod. civ.](#) (o nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese in semplificata), di riconoscere fiscalmente i beni (mobili o immobili) strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa. Per i beni mobili il passaggio può riguardare anche quelli utilizzati dall'imprenditore o dai suoi familiari a titolo personale.

Rientrano nel patrimonio personale dell'imprenditore quei beni acquisiti fuori dall'esercizio di impresa, prima o dopo l'inizio dell'attività, compresi quelli acquisiti per successione o donazione.

Per le **società di persone** (S.n.c. e S.a.s.), invece, vige una **presunzione "assoluta" in base alla quale** si considerano relativi all'impresa **tutti i beni ad esse appartenenti**, salvo quanto stabilito per le società di fatto.

Tale presunzione è coerente con quanto disposto dall'[articolo 6, comma 3, del Tuir](#), secondo cui **i redditi delle S.n.c. e S.a.s.**, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, **sono considerati redditi d'impresa** e sono determinati unitariamente secondo le relative norme.

Nel considerare "relativi all'impresa" tutti i beni ad essa appartenenti, è necessaria l'esistenza di una **relazione** tra il bene e la società di persone esercente l'impresa "*non di semplice utilizzabilità*" **ma di titolarità giuridica** dello stesso. Sono così relativi all'impresa sia i beni di proprietà della società o dell'ente, sia i beni sui quali la società o l'ente vanta dei diritti reali (usufrutto, uso, ecc.).

Per quanto riguarda le **società di fatto** ("*assimilabili*" alle S.n.c. nel caso in cui svolgano attività commerciali) l'[articolo 65, comma 3 del Tuir](#), ai fini dell'individuazione dei beni relativi all'impresa, prevede una specifica disciplina in quanto non trova applicazione la presunzione assoluta di cui al comma 2.

Per tali soggetti, quindi, si considerano relativi all'impresa:

- i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa ([articolo 85, comma 1, lett. a\) del Tuir](#));
- le materie prime e sussidiarie, i semilavorati, gli altri beni mobili non strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione ([articolo 85, comma 1, lett. b\) del Tuir](#));
- i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa;
- i beni mobili/immobili strumentali, compresi quelli iscritti nei pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali per l'esercizio dell'impresa. L'utilizzo "promiscuo" degli stessi, esclude, quindi, la possibilità di considerarli relativi all'attività di impresa.

Ai fini della qualificazione dei beni relativi all'impresa, anche per gli **enti non commerciali**

valgono le regole previste dall'[articolo 65 Tuir](#) comma 1 e comma 3-*bis* dettate per le imprese individuali in rapporto ai beni personali della persona fisica. Quindi, i beni dell'ente non commerciale relativi all'attività di impresa devono essere annotati nell'inventario anche se provenienti dal patrimonio riguardante l'attività istituzionale, a seguito di un mutamento di destinazione.



The banner features the Euroconference logo on the left, which includes a stylized 'ec' and the word 'EVOLUTION' in blue. To the right, the text reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè.' followed by 'Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' At the bottom, a dark grey bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'. The background of the banner shows a network of nodes and lines, and a close-up of a laptop keyboard.

EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: la BCE non sorprende e rimanda a dicembre le decisioni sui reinvestimenti

- I parametri di politica monetaria e la *forward guidance* sui tassi restarono invariati
- I dati segnalano una perdita di *momentum* della crescita e una graduale ripresa dell'inflazione

La riunione di politica monetaria della BCE di questo mese ha riservato poche novità in termini sia di politica monetaria che di scenario macroeconomico: invariati i parametri di politica monetaria (tasso per i depositi a -0,40%, di rifinanziamento principale allo 0% e di rifinanziamento marginale a 0.2%, mentre il QE proseguirà fino a dicembre, con un importo pari a 15 miliardi al mese) e la *forward guidance* sui tassi (i tassi resteranno sui livelli attuali “come minimo fino all'estate del 2019” e, in ogni caso, per quanto necessario ad assicurare che l'evoluzione dell'inflazione resti allineata con le aspettative di un sentiero di aggiustamento sostenibile verso il target, ossia a un livello inferiore ma vicino al 2%). La *forward guidance* è ad oggi coerentemente prezzata dai futures sull'Euribor (Fig. 1).

Nessun annuncio è stato fatto né sulle politiche di re-investimento dei titoli dell'EAPP né sulla potenziale modifica delle *capital key*. L'appuntamento chiave sarà quello del 20 dicembre, quando a fronte delle nuove previsioni e di una valutazione più informata degli sviluppi macroeconomici e delle condizioni finanziarie, la BCE potrà dare un giudizio più completo del quadro macroeconomico.

Ad oggi, la BCE valuta che le informazioni emerse dalle *survey* sono “in qualche modo più deboli delle attese”, ma rimangono coerenti con un'espansione generalizzata dell'Area Euro, con crescenti pressioni inflazionistiche e una valutazione bilanciata dei rischi per le

prospettive macroeconomiche. In particolar modo, Draghi ha sottolineato che questa debolezza ha rappresentato una perdita di *momentum* perché la crescita economica, dopo un 2017 molto forte, sta semplicemente tornando al suo livello potenziale. La BCE riconosce che la domanda interna resta solida e dovrebbe sostenere la crescita, controbilanciando **le incertezze legate al protezionismo**, alle **vulnerabilità nei mercati emergenti** e alla **volatilità dei mercati finanziari**. Allo stesso tempo, la BCE rimane più fiduciosa sulla convergenza duratura dell'inflazione verso l'obiettivo a medio termine, poiché **i salari stanno aumentando e il livello di occupazione sta crescendo ancora a un ritmo salutare** (Fig. 2). Come previsto, **la situazione italiana è stata al centro delle domande dei giornalisti**. Il Presidente Draghi, definendo come una "discussione fiscale" il dibattito tra il Governo Italiano e la Commissione Europea (CE), ha sottolineato che il tema non è stato molto discusso dal Consiglio della BCE e, parlando a titolo personale, ha affermato che "rimane fiducioso sulla possibilità di un accordo capace di limitare le ripercussioni finanziarie". Ha, inoltre, riferito i commenti del vicepresidente della CE Dombrovski, presente alla riunione del Consiglio Direttivo della BCE, concernenti il fatto che "ovviamente bisogna osservare e applicare le regole fiscali ma si sta anche cercando un dialogo".

In relazione al rialzo dei rendimenti delle obbligazioni governative italiane e il loro impatto sia sulla posizione patrimoniale che sulla capacità di finanziamento delle banche, **Draghi ha riconosciuto la crescente pressione sulle banche italiane e sulla loro capacità di prestito, ma si è rifiutato di identificare una soglia "critica" per lo spread, sottolineando, inoltre, che vi sono poche evidenze di contagio agli altri mercati dei titoli di stato**. Per le sue valutazioni, la BCE disponeva già dei risultati, pubblicati in settimana, dell'ultima *bank lending survey* per T3, da cui emerge un allentamento degli standard di credito e una crescente domanda di prestiti per le banche dell'Area Euro, e, in contro corrente, un **aumento del costo del finanziamento e dei vincoli di bilancio e un moderato restringimento dei margini sui prestiti per le banche italiane**, dovuti al recente aumento dei rendimenti dei titoli sovrani, nonché **un effetto restrittivo sugli standard di richiedi per il credito al consumo in Italia**. Infine, come era ampiamente previsto, Draghi ha spiegato che gli strumenti a disposizione della BCE, in caso di peggioramento della situazione italiana, sono quelli previsti dall'OMT (*Outright Monetary Transactions*), il programma creato dalla BCE nel settembre 2012, che prevede l'acquisto di titoli di Stato di singoli paesi a fronte di una loro richiesta, ma a condizione che il paese si sottoponga a un piano di riduzione del deficit concordato con il Meccanismo Europeo di Stabilità.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, Design by / Freepik